

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Con ricorso del 30/10/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver accertato di essere stato segnalato in SIC e ritenendo che tale segnalazione sia illegittima *ab origine* in quanto non sarebbe stata preceduta da alcun preavviso, ne chiede la cancellazione.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario si è opposto all'accoglimento del ricorso giacché le segnalazioni del nominativo del cliente sarebbero state preavvisate inizialmente con una nota del 6/5/2022 alla quale avrebbero fatto seguito numerose ulteriori comunicazioni, fino all'ultima datata 7/6/2025.

L'intermediario afferma che le dette note di preavviso sono state inviate per mezzo del vettore "*Fulmine*" di cui producono un documento da cui emergerebbe la data di invio e di ricezione delle varie comunicazioni

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di segnalazioni nei Sistemi di Informazione Creditizia, in particolare nella banca dati CRIF, e di accertamento della legittimità delle stesse nel rispetto dell'obbligo di preventiva informazione al cliente.

Dagli elementi acquisiti al fascicolo risulta pacifica l'esistenza della segnalazione del ricorrente, così come che si tratta di una segnalazione di tipo negativo riferita al ritardo nel pagamento di una o due rate

e che la prima segnalazione risale al giugno 2023. Dall'esame della visura acquisita agli atti emerge che dal maggio 2025 i pagamenti sarebbero regolari.

Poiché il soggetto debitore è una persona fisica, in base alla normativa vigente, la segnalazione per essere legittima deve essere necessariamente preceduta da un preavviso di cui è onere dell'intermediario fornire prova dell'invio nonché dell'effettiva ricezione.

Dalla documentazione acquisita al fascicolo emerge che l'intermediario ha effettivamente inviato numerosi preavvisi al cliente tra la data del 6/5/2022 e quella del 6/10/2025, aventi tutti il medesimo contenuto.

L'intermediario ha riferito di avere inviato tutte le predette segnalazioni mediante il sistema "Fulmine Group", indirizzandole al recapito fornito dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto e coincidente con quello indicato nel ricorso introduttivo dell'odierno procedimento e nella carta di identità ad esso allegata.

Il vettore in argomento segna ogni lettera con un numero di lotto e, con riferimento a tale codice fornisce poi una tracciatura della data di accettazione nonché dell'esito e della relativa data di perfezionamento della spedizione.

Per costante orientamento dei Collegi territoriali un simile sistema di tracciamento delle spedizioni è idoneo a provare la ricezione delle missive allorquando ci sia coincidenza tra i codici risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle note contenenti il preavviso.

Nella vicenda oggetto del ricorso, proprio con riferimento alla prima nota richiamata dall'intermediario, emerge che la nota del 6/5/2022 sarebbe stata consegnata al vettore in data 18/5/2022 e poi recapitata al destinatario in data 24/5/2022 e quindi in data antecedente alla prima segnalazione che, come riferito, risale al giugno del 2022 e che risulta quindi legittima.

Alla luce delle risultanze emerse, il ricorso risulta infondato e non meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE